

Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002)

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, lettera c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge 1 dicembre 1997, n. 420;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante "misure in materia fiscali", che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 di individuazione delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro;

Considerato che la conferenza unificata nella seduta del 22 marzo 2001 ha raccomandato al Ministro per i beni e le attività culturali di verificare la possibilità di procedere ad aggiornamenti periodici del decreto, al fine di valutare la possibilità e le modalità di identificazione di quei soggetti privati che, pur svolgendo meritoria attività nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo di recente costituzione, non percepiscono contributi dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;

Ritenuto opportuno rivedere il decreto dell'11 aprile 2001, accogliendo le osservazioni formulate dalla conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle

attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;

c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;

d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;

e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;

f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;

h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;

i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Art. 2.

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 1 è così di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:

b1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

b2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma sub-b1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme

complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alle somme complessivamente erogate;

b3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra b1) e b2).

2. La somma determinata ai sensi del comma 1, sub-b2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sara' determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato generale, curera' la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera b), e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sara' effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma dello stanziamento complessivo per l'anno 2002 e' fissata in Euro 90.379.600,00.

Art. 3.

1. Per "finalita'" e "attivita'" nel settore dei beni culturali si intendono tutte le attivita' di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attivita' culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attivita' di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Per "finalita'" e "attivita'" di spettacolo si intendono tutte le attivita' finanziabili ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 4.

1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalita', comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.

Art. 5.

1. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalita' complete del soggetto erogatore e le "finalita'" o "attivita'" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilita' delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.

3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario

formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.

Art. 6.

1. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalita' nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali fara' carico la realizzazione dell'attivita' prevista.

2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni liberali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.